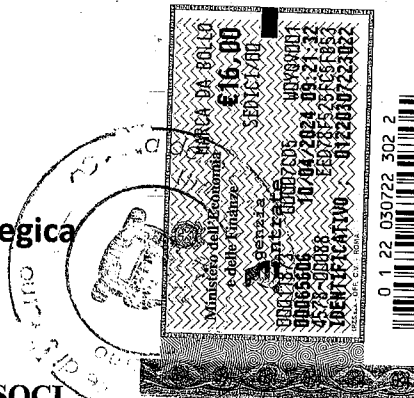




Associazione S.I.P.I.S. ETS
Società Italiana di Psicologia Integrata Strategica
Sede in Salerno alla via Sant'Eustacchio, 91/A
C.F.95173540659



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 04.04.2024, alle ore 20.30 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione S.I.P.I.S., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche agli artt 1, 4, 5, 16, 19, 25, 27 30 dello statuto sociale;
- 2) Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2023 e presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2024;
- 3) Elezione del Consiglio Direttivo;

Sono presenti presso la Sede legale i soci Celia Giovana e Mauro Cozzolino, e collegati in modalità web tramite l'applicazione google meet. sono presenti i soci: Maria Celia, Rossana Iannazzo, Veronica Rinaldi, Alessandra Sheila Vincitore, Alessia Appignani, Anna Visalli, Annarita Sidari, Antonella Lolaico, Antonietta Albano, Claudia Turriziani, Cristina Iafrate, Desiree Spalluto, Ernesto Simone D'Erme, Ester Osariemen Oliha, Federica Cerrone, Flaminia Cappellano, Flavia Garau, Francesco Tarantino, Giovanna Cappiello Montoya, Marco Naman Borgese, Maria Sole Liberati, Maria Grazia Graziano, Martina Ciccarelli, Massimo Cotroneo, Naomi La Manna, Noemi Giannini, Silvia Stocchi, Simona Di Mascolo, SimonaMilo, Valentina Nichil, Veronica Rossi. Sono presenti per delega anche i soci: Federica Amati, Emilia Merante Critelli, Arianna Specchio, Valeria Mari, Daniela Pisani, Alessia Scognamiglio, Sara Velardi, Samia Iacarelli e Annalaura Prosperini.

Assume la presidenza, a norma di statuto, la Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Giovanna Celia. I presenti chiamano a fungere da Segretario il Dott. Mauro Cozzolino, che accetta.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione, fa constatare che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 03 aprile alle ore 8.00 è andata deserta e che in data odierna deve ritenersi valida essendo presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo (Celia Giovanna, Mauro Cozzolino e Maria Celia) ed il numero di soci richiesto dallo statuto per le assemblee in seconda convocazione.

Dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente annuncia ai soci che la SIPIS è stata inserita con riserva nell'elenco delle Società Scientifiche e Associazioni tecnico Scientifiche delle professioni sanitarie. In Italia sono presenti solamente 420 prestigiose società scientifiche e provengono da diverse aree (medicina, pedagogia, etc.). La SIPIS è la prima società italiana di psicoterapia integrata e strategica ad essere riconosciuta dal Ministero della Salute come Società Scientifica; un grande onore e un importante conquista. Al fine dell'iscrizione definitiva in tale elenco e di poter procedere anche all'iscrizione

al RUNTS per l'associazione, è necessario procedere alla modifica degli articoli 1, 4, 5, 16, 19, 25, 27 30 dello statuto sociale. Il Presidente illustra e fornisce spiegazioni in riferimento ai cambiamenti da apportare allo Statuto, ed ivi proposta.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare le modifiche agli artt 1, 4, 5, 16, 19, 25, 27 30 dello statuto sociale e di dare mandato al Presidente affinché provveda alla sua registrazione e al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco delle Società Scientifiche e Associazioni tecnico Scientifiche delle professioni sanitarie. Si dà anche mandato al Presidente di effettuare la richiesta di iscrizione dell'associazione anche nel RUNTS, anche dell'avvenuto dell'adeguamento statutario odierno.

Si passa quindi allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente illustra il bilancio consuntivo dell'anno 2023, redatto secondo lo schema del rendiconto semplificato per cassa, che chiude con un disavanzo di € 1.948. Si procede con l'illustrazione del bilancio della SIPIS e delle spese avvenute nell'anno trascorso (in particolare il convegno nazionale, il rinnovamento del sito web, etc.). Si illustra anche brevemente il bilancio preventivo per il 2024.

A tal fine si illustra anche il programma di iniziative che si intende perseguire, ossia:

- la formazione per tutti i soci SIPIS rispetto alla metodologia HIP. Essa è già stata presentata per la prima volta in Italia a Salerno nel 2023 e mediante il team HIP istituito con dei membri SIPIS è stato dato l'avvio alla sezione HIP- ITALIA. La formazione in merito rappresenta dunque, un'importante occasione per diventare esperti di una metodologia nuova che sta crescendo in tutto il mondo e poter poi procedere in autonomia. La formazione si svolgerà a Roma lo stesso week end del Convegno Nazionale (data da definire).
- la possibilità di svolgere un'esperienza clinica guidata in cui una rosa selezionata di soci più anziani in termini professionali accoglierà e seguirà i soci più giovani, che lo desiderano, nel proprio studio, per la durata di 1 anno, al fine di acquisire concretamente tecniche e strategie per poter svolgere in modo efficace il ruolo di psicoterapeuta. Non si tratta dunque di tirocinio, ma di un'occasione di formazione concreta sul campo direttamente con un terapeuta esperto del nostro approccio.

- Si rende noto che è stata stipulata e ufficializzata la Convenzione con la Polizia di Stato.

Ciò significa che tutti i poliziotti d'Italia e i loro familiari possono accedere all'elenco dei terapeuti SIPIS per poter svolgere un percorso di psicoterapia o sostegno psicologico. I medesimi, avranno diritto ad un trattamento economico di favore; tuttavia spetta al professionista decidere la tariffa oraria e lo sconto d'applicare sulla medesima.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il bilancio consuntivo al 31.12.2023, redatto secondo lo schema del rendiconto semplificato per cassa, e di approvare il bilancio preventivo 2024.

Si passa alla discussione dell'ultimo punto all'ordine del giorno. Il Presidente rende noto che risultano scadute le cariche dell'attuale consiglio direttivo e, pertanto, occorre procedere alla nomina dei nuovi consiglieri. Poiché non sono pervenute candidature alle cariche, il Presidente chiede ai presenti se intendano proporsi, ma nessuno si rende disponibile. Il direttivo uscente rinnova pertanto la propria disponibilità, anche per il triennio a venire, lasciando la decisione ai soci.

I soci apprezzano tale possibilità e manifestano la propria gratitudine per il lavoro finora svolto per l'associazione dai consiglieri uscenti. Si dichiarano, inoltre, edotti circa il curriculum dei candidati ed il programma che intendono attuare, come già esposto in fase di approvazione del bilancio preventivo

Dopo breve discussione, l'assemblea dei presenti e con scrutinio segreto,

delibera

di eleggere per il prossimo triennio il Consiglio Direttivo nelle persone di:

- Celia Giovanna, nata a Salerno IL 10/07/1974 e residente a Salerno via S.M. Salernitani 31 C.F. : CLEGN74L50H703W;
- Cozzolino Mauro, nato a Torino il 02/05/1973 e residente a Salerno via S.M. Salernitani 31 C.F.: CZZMRA74E02L219Q;
- Celia Maria, nata a Salerno il 14/09/1983 e residente a Roma in via Lodovico Pavoni n.109 Roma C.F.: CLEMRA83P54H703L.

I consiglieri eletti ringraziano ed accettano l'incarico, dichiarando di avere i requisiti di eleggibilità previsti dallo statuto. I consiglieri si riuniranno subito dopo l'assemblea per la nomina delle cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22.10 circa, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

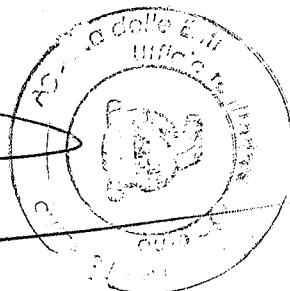
Il Segretario

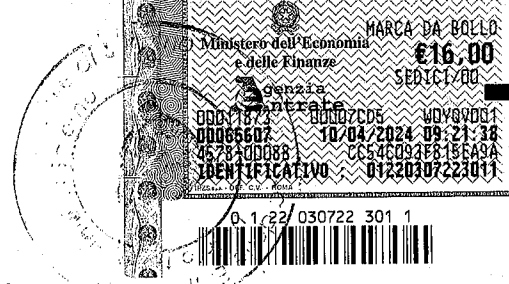
Mauro Cozzolino

Il Presidente

Giovanna Celia

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO
200,00 N° 495
11/04/2024
Sede III





STATUTO

Associazione S.I.P.I.S. ETS - Società Italiana di Psicologia Integrata Strategica

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n°460 e nel rispetto degli artt. 36 e ss. del codice civile, l'ente associativo non commerciale denominato "Associazione S.I.P.I.S. ETS - Società Italiana di Psicologia Integrata Strategica" d'ora in poi S.I.P.I.S. L'associazione "S.I.P.I.S. ETS", è un ente del terzo settore, non ha scopo di lucro e può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto. La stessa, comunque, non potrà sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione all'uopo assunta dall'assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere in ordine agli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 3 – SEDE LEGALE

L'associazione ha sede legale in via Sant' Eustachio 91/a Salerno. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Eventuali trasferimenti della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporteranno la modifica del presente statuto. Tuttavia, per il conseguimento dei propri scopi sull'intero territorio nazionale, l'associazione potrà operare attraverso sezioni locali nei luoghi che riterrà più opportuni.

Art. 4 – SCOPI E FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale ed ha per oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro, in via esclusiva e prevalente, di finalità sociali e scientifiche. L'Associazione intende riunire gli studiosi, i cultori e gli operatori dell'approccio strategico-integrato, valorizzando le competenze degli associati. Operando secondo questi principi l'Associazione intende perseguire, scopi sociali, educativi e scientifici, e in particolare la promozione e la realizzazione di attività che portino a un approfondimento e ad una diffusione dell'approccio strategico-integrato, e sue declinazioni, in psicologia e in psicoterapia e nelle scienze sociali in generale. L'Associazione intende, infatti, promuovere e realizzare iniziative di interesse scientifico, generale e sociale nel campo della psicologia, migliorando la conoscenza, la ricerca, la diffusione e l'applicazione del metodo strategico-integrato, e sue evoluzioni future, in ambito psico-socio-educativo, consulenziale, psicodiagnostico, psicologico-giuridico, sanitario, clinico, sportivo e del lavoro. Scopo dell'Associazione è anche promuovere una prospettiva strategico-integrata applicata ad altre professioni (insegnanti, educatori, dirigenti, avvocati, magistrati, commercialisti ecc.) al fine di sviluppare il concetto di efficacia negli obiettivi e nel benessere delle relazioni personali e professionali, la diffusione e promozione di pratiche volte al benessere psicofisico in ambito organizzativo e/o istituzionale e, infine, la diffusione di una cultura della salute multidisciplinare e integrata nella quale i fattori psicologici assumano la dovuta importanza.

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 4, l'associazione può svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:

1. promuovere e realizzare la ricerca scientifica e lo studio delle metodiche idonee alla formazione professionale nell'ambito della psicoterapia strategica e delle sue applicazioni;
2. promuovere e divulgare le ricerche scientifiche e metodologiche, attraverso congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili finalizzati anche allo sviluppo e alla

ge

- diffusione dell'insegnamento e della pratica della psicoterapia strategico-integrata negli ambiti accademici, scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla.
3. promuovere e organizzare incontri, convegni, congressi, work-shop, seminari, simposi, masters e conferenze a carattere nazionale e internazionale, favorendo, il dibattito culturale e lo scambio di esperienze fra coloro che, pur all'interno di diversi orientamenti teorici, si riconoscono in questa comune matrice scientifico-metodologica;
 4. realizzare programmi psicoeducativi, di educazione alla salute e di diffusione di tecniche di prevenzione, intervento nell'ambito della psicologia del benessere, formare psicologi, medici, infermieri, educatori, ostetriche, operatori della salute e altri;
 5. intraprendere iniziative di carattere culturale organizzando conferenze, convegni, laboratori incontri, tavole rotonde e simili, rivolti ad individui e organizzazioni pubbliche e private;
 6. progettare e realizzare attività formative, di aggiornamento, di perfezionamento rivolte a studenti e professionisti, psicologi, operatori sociali, sanitari ed educativi.
 7. formazione professionale per operatori socio-sanitari, rivolta sia ai soci che ai non soci, soggetti in formazione e professionisti, attraverso la messa in atto di relative e specifiche metodiche: gruppi di apprendimento, studio, ricerca, addestramento, supervisioni collettive ed individuali, formazione e aggiornamento permanenti;
 8. Attività clinico-terapeutica volta a realizzare nella pratica i presupposti ideologici dell'associazione, fondata sul superamento, o, quantomeno sulla attenuazione di quei fattori di ordine culturale e sociale che attualmente sono di ostacolo alla fruizione delle iniziative terapeutiche da parte di grandi fasce della popolazione.
 9. realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale;
 10. creare un proprio marchio o segno distintivo ed autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi.
 11. intraprendere relazioni e collaborazioni articolate con altre Associazioni, Cooperative sociali, Enti pubblici e privati, Istituzioni assistenziali e sanitarie, di volontariato e organizzazioni no profit, che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie in Italia e all'Estero;
 12. produrre e diffondere materiale divulgativo quali atti di seminari, di convegni, di corsi, riviste, bollettini, studi e ricerche sia a mezzo stampa che attraverso un apposito sito Web su Internet;
 13. promuovere ogni iniziativa idonea a diffondere nella società gli ideali dell'associazione;
 14. offrire attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o gruppi e ad enti pubblici, scolastici e privati;
 15. Curare la pubblicazione e la diffusione di libri, articoli, newsletter, materiale audiovisivo
 16. Stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti Pubblici e privati nazionali e internazionali

L'associazione per realizzare i suoi scopi potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nonché reperire a fini di collaborazione e volontariato tutte le personalità disponibili nell'ambito psicologico, formativo, educativo, di operatori sociali, giuridico e religioso. Inoltre, mediante specifiche deliberazioni e previo ottenimento ove necessario delle relative autorizzazioni, potrà:

1. aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi,
2. collaborare con enti pubblici e privati per conseguire le finalità statutarie;



- 
3. promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 4. effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali;
 5. effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi.

L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse fatta salva la formazione continua in medicina (ECM).

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che potranno diventare proprietà dell' Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.

Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione esso dovrà essere destinato conformemente a quanto stabilito all'art. 29 del presente Statuto.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

- 
1. quote sociali e dai contributi specifici versati dai soci per le attività sociali;
 2. contributi di istituti o singoli soggetti privati,
 3. proventi derivanti dalla prestazione di servizi ed attività attinenti lo scopo dell'Associazione;
 4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con Enti pubblici e privati;
 5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
 6. versamenti, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi
 8. entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione
 9. raccolte di fondi (ai sensi dell'art.7 del D.L. 117/2017)

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote annuali di associazione, stabilite dal Consiglio direttivo, oltre che da eventuali contributi straordinari deliberati e quantificati dall'assemblea. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sul relativo impiego in ottemperanza alle finalità statutarie dell'Ente.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di qualunque provento o entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 – SOCI: CATEGORIE E REQUISITI

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali svolte dall'Associazione, previa iscrizione alla Associazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, enti pubblici o privati, aventi o meno personalità giuridica, che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che siano mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci devono essere necessariamente dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile, oltre che essere in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto.

I soci si dividono in:



Soci fondatori: sono i soci che hanno costituito l'Associazione regolata dal presente statuto.

Soci ordinari: gli psicologi regolarmente iscritti all'Albo Professionale e professionisti che insegnino o applichino nella propria attività principi e metodi della Psicologia strategica che, dopo aver presentato la relativa domanda al Consiglio Direttivo, vengano accettati come membri della S.I.P.I.S.

Aderenti Sostenitori: potranno divenire Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche (maggiorenni) e giuridiche, pubbliche e private, che intendono collaborare con l'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini economici e/o di servizi a sostegno dei propri scopi istituzionali.

I sostenitori non sono soci dell'Associazione e non sono soggetti ai relativi diritti e doveri.

Il contributo annuo dei sostenitori deve essere stabilito dal Consiglio direttivo. In caso di mancato rinnovo dell'erogazione del contributo il sostenitore perde tale qualifica.

I sostenitori possono partecipare all'Assemblea dei soci, senza diritto di voto e possono partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

Aderenti onorari o Benemeriti: personalità italiane e straniere, o enti pubblici o privati, che abbiano dato particolare contributo alle tematiche oggetto dell'Associazione; sono designati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dalle quote associative. Tali personalità o enti avranno la funzione di sostenere e divulgare le attività nonché il buon nome dell'Associazione.

Soltanto i soci fondatori ed ordinari possono ricoprire cariche elettive e direttive e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono fare domanda scritta al Consiglio Direttivo della S.I.P.I.S., allegando un curriculum e compilando un modulo all'uopo predisposto. Sulle domande delibera il Consiglio Direttivo, motivando la deliberazione. La distinzione di denominazione tra i soci è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. I soci debbono per iscritto comunicare all'Associazione una e-mail presso cui saranno inviate tutte le comunicazioni rilevanti per l'associazione, ivi incluse le convocazioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee. In ogni momento il singolo socio può variare la sua mail di riferimento mediante comunicazione scritta all'Associazione. Tutte le comunicazioni si intenderanno correttamente effettuate se inviate alle mail indicate dai soci. Ai soci che indicheranno un indirizzo di posta elettronica certificata le comunicazioni saranno comunque inviate con posta certificata.

Art. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a socio si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta secondo le modalità stabilite in merito dal medesimo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce esclusivamente a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo deve assumere una decisione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere



controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni. I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario né al socio radiato.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti:

1. all'osservanza delle disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia associativa;
2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
3. a mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
4. a versare puntualmente le quote sociali stabilite;
5. ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I soci fondatori e i soci ordinari sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione delle attività ed in base al rendiconto dell'Associazione. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo assunta entro il 15 novembre dell'anno precedente e comunicata agli altri soci via e-mail. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci fondatori e ordinari della S.I.P.I.S., in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.

I soci sostenitori conferiscono esclusivamente un supporto scientifico e organizzativo non hanno diritto di voto né possono assumere ruoli direttivi.

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. prendere parte alla vita associativa e ricevendo le relative informazioni utili a tal fine;
2. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali;
5. presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
6. partecipare con il proprio voto alle deliberazioni dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
7. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
8. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 18 del presente Statuto;
9. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona in relazione all'espletamento degli incarichi sociali affidati.

Art. 11 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

92

1. Quota associativa annuale per tutti i soci stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
 2. Quota associativa annuale per tutti gli aderenti sostenitori stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
 3. Eventuale contributo aggiuntivo per usufruire di servizi specifici deliberati dall'assemblea.
- Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno con delibera assunta entro il 15 novembre dell'anno precedente e comunicata agli altri soci via e-mail. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile.

Art. 12 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

1. per dimissioni/recesso;
2. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
3. per inosservanza del presente Statuto;
4. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze;
5. qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
6. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
7. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali o di immagine, all'Associazione;
8. esclusione;
9. per decesso.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento in cui la cessazione o l'esclusione assuma efficacia, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 13 - DIMISSIONI/RECESSO DEL SOCIO

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale richiesta di voler recedere dall'Associazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, purché sia presentato almeno un mese prima della fine, altrimenti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno solare successivo. Il Consiglio Direttivo può deliberare, a sua discrezione, di dare ad un recesso ricevuto un effetto anticipato, dandone comunicazione al socio recedente. Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata. Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 14 - SANZIONI PER I SOCI ED ESCLUSIONE

In caso di trasgressioni alle norme sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

1. - Avvertimento;
2. - Diffida;
3. - Esclusione

Il Socio moroso potrà essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione diventa immediatamente operante con l'annotazione nel libro soci della delibera di esclusione. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. L'Associato escluso non può essere più ammesso.

gl

Art. 15 - RUOLI ASSOCIATIVI / ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, che è l'organo amministrativo dell'associazione;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Tesoriere
6. l'Organo di Controllo (se nominato)
7. il Comitato tecnico scientifico
8. il Presidente Onorario (se nominato)

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano in corso provvedimenti sanzionatori. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, anche se membro del Consiglio Direttivo, con le modalità definite dal Consiglio Direttivo. Non è consentito rappresentare più di tre soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente con le formalità di seguito individuate, ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario (consuntivo). La convocazione deve riportare l'indicazione delle materie all'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno due soci ordinari con diritto di voto, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso, la convocazione è un atto dovuto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo (se previsto);
2. approva nelle sue linee fondamentali il piano di lavoro da affidare al Consiglio Direttivo;
3. delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo;
4. vigila sulle applicazioni e sulle interpretazioni del vigente statuto;
5. nomina e revoca i componenti degli organi sociali il Consiglio Direttivo, anche i singoli membri;
6. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
8. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
9. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
10. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame, nonché attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:



ge

1. approvazione e modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
2. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
3. trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
4. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo nella figura del Presidente, mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale e le sedi in cui si svolge l'attività dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata e mediante contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma; nei casi urgenti, l'Assemblea dei Soci potrà essere convocata con raccomandata a mano, posta elettronica, fax o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata e svolta anche al di fuori della sede purché in Italia e anche in modalità telematica (Skype, Videoconferenze, ecc.). In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono egualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le Assemblee saranno valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo quella stabilita per la prima, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

L'Assemblea potrà riunirsi anche mediante sistemi di videoconferenza. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

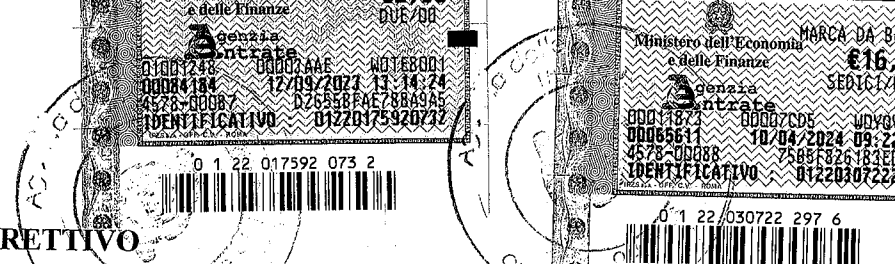
Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea elegge gli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto dei Soci.

Il voto, per qualsiasi deliberazione assembleare, ad eccezione delle deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio può essere espresso, anche mediante corrispondenza cartacea o telematica oppure voto elettronico che consenta di ottenere l'identificazione dei soggetti legittimati a votare e di garantire, solo in caso di necessità di voto segreto, l'anonimato del voto.

ge



Art. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo amministrativo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo ed è composto da un minimo di **3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri** eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. In merito viene stabilito che l'Assemblea ordinaria delibera in materia di nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo e deve deliberare oltre che con il voto favorevole degli aventi diritto di voto anche con la maggioranza dei voti favorevoli dei soci fondatori presenti. In relazione al primo mandato rispetto alla nascita dell'associazione i membri del Consiglio Direttivo sono i Soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina fra i propri componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le cariche sociali al Consiglio Direttivo hanno la durata di tre anni ed è ammessa la rieleggibilità. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. La nomina degli amministratori (ossia i componenti del Consiglio Direttivo) spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito. E' fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del mandato nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. Possono ricoprire cariche sociali i soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa, che non ricoprano cariche sociali in altre Associazioni nell'ambito avente finalità simili e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Per garantire la democraticità della procedura dell'elezione delle cariche sociali, tutti coloro che siano interessati a ricoprire una carica, devono presentare la candidatura, corredata da un curriculum professionale, con particolare riferimento all'attività specifica nel campo della psicologia strategica, e dal programma che il candidato intende svolgere durante il proprio mandato. Tale candidatura, unitamente al curriculum e alla dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità deve essere depositata presso la sede sociale, o inviata all'associazione tramite mail o pec, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale e deve essere poi inviata a tutti i soci a mezzo mail. Tutte le candidature presentate saranno liberamente valutate dai soci in sede di assemblea ai fini dell'elezione del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale; saranno designati quali componenti il Consiglio Direttivo per il triennio coloro che avranno ricevuto un numero superiore di preferenze, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Il Consiglio Direttivo, nell'eleggere il Presidente ed il Vice- Presidente, terrà nel dovuto conto l'esigenza di evidenziare culturalmente e scientificamente l'associazione in ambito nazionale ed internazionale, valutando i curriculum degli eletti dall'assemblea al Consiglio Direttivo medesimo e scegliendo le persone maggiormente rappresentative per titoli, pubblicazioni e docenze svolte nell'ambito della psicologia con indirizzo strategico-integrato e sue evoluzioni;

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, così come previsto dall'art. 2382 c.c..

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le

modalità stabilite per l'elezione del Presidente;

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (a decorrere dalla data della sua istituzione ed entrata in funzionamento), con le modalità previste dall'art. 26 comma 6 del D.L. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 19 – COMPITI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, ossia ai componenti del Consiglio Direttivo, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statuari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e preventivo (se previsto) da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci;
4. convocare l'Assemblea dei Soci stabilendo la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
5. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
6. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
7. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari e nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e mansioni;
8. emanare ed approvare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
9. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
10. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
11. eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
12. curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.
13. pubblicare, l'attività scientifica attraverso il sito web dell'Associazione, curandone il costante aggiornamento;
14. pubblicare sul sito web dell'ente i bilanci/rendiconti preventivi, bilanci/rendiconti consuntivi e gli incarichi retribuiti;

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è altresì responsabile verso L'Assemblea per la gestione operativa. Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi e compiti organizzativi ad uno o più soci fondatori e ordinari determinandone i limiti (che in tal caso acquisiscono la qualifica di soci con

GL

delega amministrativa. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un componente del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere comunicata in forma scritta, anche tramite posta elettronica, con 4 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono egualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche attraverso audio conferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono presso la sede sociale o altrove e sono valide quando vi partecipa effettivamente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità, dopo la seconda votazione, prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati. Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

1. quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) per cause da imputarsi al Consiglio stesso;
2. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di due.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno, entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione.

Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta presso i terzi e in giudizio e rappresenta l'Associazione anche in ambito culturale e scientifico. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, dirige e coordina l'opera del Consiglio di cui regola e sottoscrive le deliberazioni e ne garantisce la corretta esecuzione. Il Presidente:

1. è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
2. ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
3. predispone e illustra all'Assemblea il programma annuale di attività;
4. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio;
5. convoca il Consiglio Direttivo mediante comunicazione e-mail inviata con un preavviso di almeno 4 giorni in cui indica le materie oggetto di discussione, ne presiede lo svolgimento, ne fa eseguire le deliberazioni e firma gli atti e i documenti ufficiali;
6. esercita i poteri che gli siano stati delegati dal Consiglio Direttivo;
7. in caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla

GL

ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile; qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di dimissioni o decesso del Presidente, il Vice Presidente ne assume le relative funzioni e convoca senza indugio l'Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo. Il Presidente decade dalla carica qualora intervenga e sia manifestata la sfiducia da parte dei due terzi dei consiglieri in carica.

Art. 21 - IL VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. In tali casi, la rappresentanza dell'Associazione viene assunta dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, tale giudicato dal consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria. In siffatta ipotesi, il Vice Presidente può assumere deleghe conferite dallo stesso Presidente e a lui compete:

1. il coordinamento delle attività organizzative dell'Associazione;
2. l'effettuazione di tutte le comunicazioni interne riservate al Consiglio Direttivo avendo cura di rispettare i tempi previsti dallo statuto;
3. la responsabilità della tenuta del libro dei Soci.

Il Vice Presidente dovrà altresì assicurare la funzionalità e l'efficienza della segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Egli pertanto:

1. provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
2. esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
3. assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
4. stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
5. nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri;
6. è incaricato della tenuta dei libri sociali, di cui è responsabile solidalmente al Presidente.
7. È responsabile del trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e raccoglie la documentazione delle attività dell'Associazione.

In caso di sua assenza le funzioni di verbalizzatore possono essere attribuite ad altro socio. Al Vice Presidente compete inoltre la gestione del Sito Web dell'Associazione e delle attività di comunicazione promosse tramite canali informatici e/o tradizionali.

Art. 22 - IL TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, ivi compresa la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione delle proposte di rendiconto economico e finanziario sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio. In considerazione delle funzioni affidate al Tesoriere, a firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo dovrà essere definito dal Consiglio Direttivo, è allo stesso conferito il potere di:

1. operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso;
2. eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 23 RESPONSABILITA' E DENUNZIA AL TRIBUNALE

In tema di responsabilità degli amministratori, dei direttori, dei componenti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, si applica all'associazione quanto previsto dall'art. 28 del D.L. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni in tema di denuncia al





tribunale e all'organo di controllo.

Si applica all'associazione quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni in tema di denuncia al tribunale e all'organo di controllo.

Art. 24 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o qualora ricorrano i parametri di cui all'art. 30 del D.L. 117 del 03/07/2017, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto sancito nel medesimo articolo.

L'Associazione provvede alla nomina di un revisore legale qualora ricorrano i parametri di cui all'art. 31 del D.L. 117 del 03/07/2017, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto sancito nel medesimo articolo. L'incarico nell'Organo di Controllo e di Revisore Legale è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Revisore Legale è rieleggibile.

ARTICOLO 25 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo dell'Associazione. E' composto da un numero minimo di tre e da un numero massimo di quindici membri. Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico, di diritto, i soci fondatori. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di indirizzare, monitorare, verificare e controllare l'attività scientifica e la produzione tecnico-scientifica dell'associazione, da effettuate secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Consiglio Direttivo, alla prima elezione e ad ogni rinnovo, nomina il membro o individua il socio fondatore che assume la carica di Direttore del Comitato Tecnico Scientifico e che provvede alla nomina degli altri membri, coordina le attività, coordina e presiede le riunioni e funge da referente per i componenti. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di disporre la nomina di quattro membri del Comitato Tecnico Scientifico. Possono far parte del Comitato soci ordinari, aderenti onorari e sostenitori, nonché personalità esterne, anche non socie, che posseggano un curriculum comprovante la loro esperienza nei campi di interesse dell'Associazione. In quanto organo consultivo la permanenza all'interno del Comitato dei soci fondatori ha durata illimitata; per gli altri membri la permanenza ha durata pari a quella del Consiglio direttivo. I soci fondatori possono comunque recedere dalla carica di membro del Comitato per motivi personali pur senza recedere dall'Associazione. La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico. Il Comitato può lavorare diviso in commissioni, organizzate per categoria, coordinate dal Direttore. La riunione può avvenire anche nella forma della teleconferenza o videoconferenza. Il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si discutono argomenti di natura tecnica per i quali può esprimere il suo parere consultivo.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per predisporre il piano tecnico scientifico dell'Associazione, annuale o pluriennale, o per rivedere quello pluriennale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ne chieda la convocazione a fini consultivi. Le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico vengono proposte all'approvazione del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile di quest'ultimo. Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere rinnovato senza limite al numero di volte. Il Comitato Tecnico Scientifico supporta lo sviluppo dell'Associazione attraverso l'elaborazione di Linee Guida e di Piani di Sviluppo e lo svolgimento di attività consultive in particolare indirizzate verso la promozione della ricerca nell'ambito dell'approccio strategico-integrato, la formazione e la qualificazione scientifico-professionale degli psicologi e di tutti coloro interessati a tale metodologia. Il Comitato Tecnico Scientifico formula, d'intesa con il Consiglio Direttivo, il piano annuale delle attività e delle proposte formativee divulgative poste in essere dall'associazione, nonché le attività proposte dalle sedi territoriali.

Ge

Art.26- PRESIDENTE ONORARIO

Uno dei Soci fondatori, ordinari o degli aderenti onorari può essere nominato Presidente onorario dell'Associazione per meriti eccezionali e particolari, con voto dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente onorario dura cinque anni. Essa non è carica statutaria necessaria, ma facoltativa. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico scientifico.

Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 27 – ESERCIZIO SOCIALE, SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno solare. Il primo esercizio inizierà con la data di costituzione dell'associazione e si chiuderà al trentuno dicembre dello stesso anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio dell'esercizio precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora l'associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad € 220.000,00, potrà redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio e il rendiconto devono essere redatti secondo quanto stabilito dall'art.13 comma 3 del D.L. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Copie del bilancio devono essere messe a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Tale bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati. Si applica comunque all'associazione quanto sancito dall'intero art. 13 del D.L. 117/2017 in tema di scritture contabili e bilancio, nonché quanto sancito dall'art.14 del medesimo D.L. in tema di bilancio sociale, e pubblicazione di emolumenti e compensi, e dal successivo art. 15 in tema di libri sociali obbligatori. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18 commi 2 e 3 del D.L. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 – LAVORATORI E VOLONTARI

Agli eventuali lavoratori dell'associazione si applica quanto disposto dall'art. 16 del D.L. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione potrà anche avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e dovrà iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Ai volontari si applica quanto disposto dall'art. 17 del D.L. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto disposto dal successivo art. 18 in tema di assicurazione obbligatoria.

Art. 29– SEDI TERRITORIALI

Allo scopo di creare un gruppo radicato e diffuso su tutto il territorio, l'Associazione promuove tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello territoriale, attraverso l'apertura di sedi che saranno denominate "S.I.P.I.S. (nominativo del Territorio)" nelle quali verranno svolte le attività proprie dell'Associazione.

Il rappresentante territoriale, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio direttivo.



Al rappresentante territoriale sono affidati i rapporti con gli enti ed istituzioni locali, sia pubblici che privati, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, cui il rappresentante risponde delle attività svolte. Una Sede Territoriale può essere promossa dal Consiglio direttivo, con decisione autonoma o su richiesta di almeno 15 (quindici) soci. Le Sedi territoriali sono costituite da gruppi di Soci e/o sostenitori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione in connessione con la struttura organizzativa e secondo un regolamento preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

Hanno autonomia nella gestione e realizzazione delle attività preventivamente approvate dal Consiglio direttivo e sottoposte previamente al Comitato tecnico scientifico.

Ove operino in difformità a quanto concordato, le sedi territoriali sono direttamente responsabili anche per gli aspetti amministrativi e finanziari.

Una quota non superiore al 40% dell'ammontare di tutte le quote dei soci di quel determinato territorio regionale può essere richiesta dal gruppo territoriale al Consiglio direttivo per sostenere le proprie attività.

Art. 30 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

Ai fini di una migliore organizzazione e gestione dell'Associazione, nonché per una migliore applicazione del presente Statuto e delle norme di legge italiane ed europee, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di emanare appositi Regolamenti interni e renderli pubblici, anche attraverso gli strumenti informatici.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 31 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE E PER LE DELIBERE IN MERITO DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci. Per la convocazione dell'Assemblea straordinaria e per la sua valida costituzione restano valide le norme fissate per l'Assemblea ordinaria. Le delibere sono valide solo se prese con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega.

Art. 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli altri due, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Salerno. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con raccomandata A.R. da inviarsi entro il perentorio termine di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso la sede sociale di Salerno ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Nel caso di controversia che riguardi più di due parti, tutti gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Salerno, su richiesta di una qualunque delle parti interessate.

ge

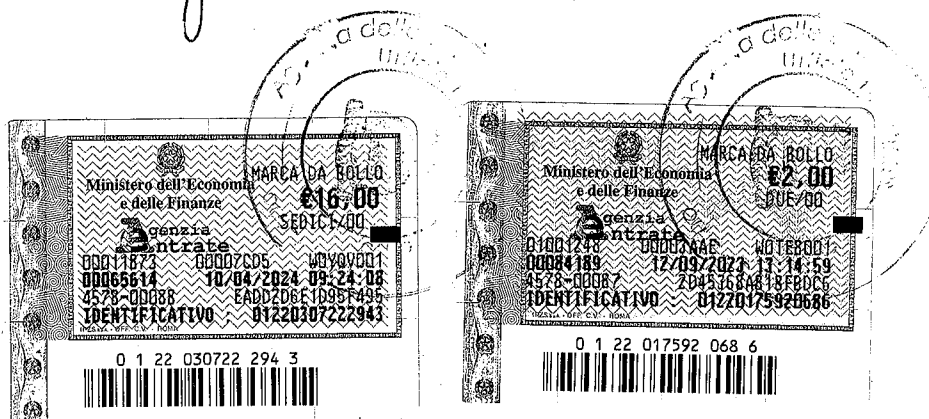
Art. 33 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del DL. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dettate dall'assemblea che approverà il rendiconto finale

Art. 34 – NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. All'associazione si applicheranno, in particolare, anche le norme previste dagli art. 22, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del D.L. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, non appena risulterà istituito ed operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Giampaolo



3 495 11/04/2024

0,00
200,00
0,00

TE324L000495000DD
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TE3

